


PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sommario

Premessa: le finalità del protocollo	2
PARTE I	3
BULLISMO E CYBERBULLISMO	3
Cos'è il bullismo	3
Che cos'è il cyberbullismo	3
Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo	4
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA	6
Alcune precisazioni preliminari	6
Le responsabilità	7
Principale normativa scolastica di riferimento	7
La Legge 29 maggio 2017 n.71 e la Legge 17 maggio 2024	8
PARTE II	10
LE AZIONI DELLA SCUOLA	10
La prevenzione	10
Sicurezza informatica	11
Interventi educativi	11
La collaborazione con l'esterno	12
L'INTERVENTO NEI CASI RICONOSCIUTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.	13
Le procedure scolastiche	14
Fase 1: la segnalazione	14
Fase 2: analisi e valutazione	15
Fase 3: condivisione dei risultati	16
Fase 4: Azioni e provvedimenti	16
Fase 5. Monitoraggio	17
Tabella riassuntiva del protocollo d'intervento nei casi accertati	18



Premessa: le finalità del protocollo

Questo documento è stato prodotto allo scopo di supportare lo sviluppo di conoscenze, competenze e strumenti condivisi tra la scuola e le famiglie, per accertare le situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

I contenuti del presente protocollo di intervento si ispirano alle *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* emanate dal Ministero dell'Istruzione nel 2017 e nel 2021, che a loro volta recepiscono le innovazioni introdotte dalla Legge del 29 maggio 2017 n. 71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* e le modifiche apportate a quest'ultima con la Legge del 17 maggio 2024 n.70.

La maniera migliore per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata, consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche, e in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale scolastico, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e fornire anzitutto informazioni ed aiuto.

Si rende dunque necessario adottare una *Policy* condivisa tra scuola e famiglie, finalizzata a contrastare il fenomeno attraverso l'intervento educativo-preventivo. Parimenti sarà necessario predisporre misure disciplinari e di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola, e la comunità educante tutta, condannano fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza ed abuso.

PARTE I


BULLISMO E CYBERBULLISMO

Che cos'è il bullismo

Il bullismo è un fenomeno che interessa un numero crescente di studenti e che può essere descritto come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

La definizione del fenomeno fornita dalla recente normativa chiarisce cosa si intende con questo termine:

«...per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti



di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».

È un fenomeno che si sviluppa per lo più all'interno di un gruppo, nel quale ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi (by-standers).

Perché si possa parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze **intenzionali** e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- azioni **continuative** e persistenti
- azioni che mirano deliberatamente a **danneggiare** qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- **squilibrio di potere** tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola

Non è dunque opportuno parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Tali episodi, che possono essere anche molto gravi, rientrano piuttosto in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, dispetto.

Tipologie di bullismo

- **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- **Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci


Che cos'è il cyberbullismo

L'accesso al web rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile ma, al contempo, espone i giovani utenti a molteplici rischi. Tra questi, il pericolo di imbattersi

in un uso improprio o distorto degli strumenti social o in comportamenti volti a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Il bullismo elettronico consiste, appunto, nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva, al cui rischio è esposto qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici senza una opportuna sorveglianza da parte degli adulti.

Con il termine cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,



trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o i componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale o predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.


Tipologie di cyberbullismo:

- **scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)
- **visivo:** diffusione di foto e video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network
- **esclusione:** esclusione dalla comunicazione on line, dai gruppi
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali (credenziali d’accesso all’Account e-mail, ai social network).

Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo

Esattamente come il bullismo, il cyberbullismo è un comportamento volontario e deliberato, a differenza di questo, si esplica attraverso il contatto elettronico ma, rispetto al bullismo tradizionale, presenta caratteristiche differenti:


- l’apparente anonimato e la percezione, da parte del cyberbullo, di una più difficile reperibilità: chi commette atti di cyberbullismo spesso non è del tutto consapevole di essere comunque rintracciabile;
- l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo funge da filtro e rende difficile o impedisce l’attivazione di sentimenti di empatia, innescando la tendenza a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l’inesistenza di effetti come l’imitazione, cioè la tendenza, spiccata nell’età adolescenziale, a fare qualcosa “perché la fanno tutti”
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo, che trova facilmente una giustificazione al suo comportamento inappropriato;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l’assenza di limiti spazio-temporali: può essere agito in qualunque momento e ciò che viene scritto o inoltrato può permanere per un tempo indefinito, con conseguente aggravio della sofferenza;
- **non necessita della reiterazione del fatto:** se nel bullismo tradizionale la ripetizione dell’atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario possa visionare il materiale pubblicato on line, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e di tempo. Di conseguenza anche solo un



atto, che nel mondo reale non è sufficiente perché si possa parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

La tabella che segue riassume le principali differenze emergenti dal confronto articolato tra bullismo tradizionale e cyberbullismo:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo, scolastici o extrascolastici.	Le prepotenze on line possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti, compagni di classe o di attività extrascolastiche.	I cyberbulli possono essere anche degli sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici, le persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente visionati ed utilizzati da milioni di utenti del web.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe il coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della sua presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono anche essere attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni: la limitazione della consapevolezza può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima.
Nel bullismo tradizionale sono solo i bulli ad eseguire comportamenti aggressivi, mentre la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (il cosiddetto bullo/vittima), spesso lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale anche chi è vittima nella vita reale, o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare cyberbullo.
Gli ai devono essere reiterati.	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Alcune precisazioni preliminari

Per un rapido excursus sulla normativa di riferimento emessa dal legislatore procederemo a ritroso, partendo dalle ultime disposizioni in materia; la natura stessa del fenomeno, di recente emersione e in rapida evoluzione (parallela allo sviluppo delle funzionalità e alla diffusione dei dispositivi tecnologici nelle mani di utenti minorenni) lascia infatti ancora aperto il dibattito sulla necessità di adeguare l'apparato legislativo alla crescente emersione di episodi, in taluni casi anche molto gravi, relativi ad atti di bullismo e cyberbullismo.

La **Legge del 17 maggio 2024 n. 70**, oltre a fornire la definizione giuridica del bullismo, ha integrato le indicazioni già fornite nelle precedenti proposte normative, in particolare quelle contenute nella **Legge del 29 maggio 2017 n. 71**, estendendone la validità sia al fenomeno del bullismo sia al cyberbullismo.

Appare necessario, a questo punto, fare una doverosa precisazione relativamente all'**età minima per l'accesso autonomo ai social network** da parte dei minori, normata dal **Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101**, che adegua il *Codice in materia di protezione dei dati personali* (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del *Regolamento (UE) 2016/679*.


L'Italia è stata chiamata a recepire a livello nazionale il *Regolamento europeo (UE) 2016/679*, che fissa l'età minima per l'iscrizione autonoma ai *social network* a 16 anni. Ogni singolo stato nazionale ha avuto tuttavia la possibilità di implementare una propria deroga a questo limite e, gran parte dei paesi europei, compresa l'Italia, lo hanno fissato a **14 anni**.

Per l'iscrizione ai *social network* dei **minori di 14 anni** è dunque necessario che sia il **genitore** a fornire il **consenso** e, nel farlo, ad assumersi le responsabilità sugli usi, propri o impropri, degli stessi da parte dei propri figli: *il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi di società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.*

La norma chiama in causa il **Garante per la Protezione dei Dati Personali** ed ha una logica protettiva nei confronti dei minori, i quali possono essere attirati più di ogni altro utente dai *social* ma che, in questi ambienti, possono essere esposti ad una grande vastità di pericoli: cyberbullismo, attacchi informatici, violazione della privacy, esposizione libera del ragazzo ad adulti estranei. La norma invita invece ad un **approccio progressivo** ai *social network*, offrendo ai genitori la possibilità di valutare spontaneamente la raggiunta maturità dei figli prima di esporli all'ambiente *social*.

Con le nuove regole i *social network* hanno il dovere di vigilare su una specifica fascia d'età e questo dovrebbe

I.C. 1^a "DON BOSCO MELLONI"



Presidenza Corso Garibaldi, 142 - Portici (NA) Tel. 081/6126943

Via Roma, 32 - Portici (NA) Tel. 081/2158651

Cod. Fiscale: 95169940632 Cod. Istituto NAIC8CA00L

e-mail: NAIC8CA00L@ISTRUZIONE.IT

Postacertificata: NAIC8CA00L@PEC.ISTRUZIONE.IT


www.ic1donboscomelloni.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ridurre l'abuso delle iscrizioni premature. Tuttavia, sono sempre più numerose le iscrizioni di minori di 14 anni ai social (*Facebook, Musical.ly, Snapchat, Instagram, WhatsApp...*) poiché, di fatto, è sufficiente fornire un'età errata in fase di registrazione per poter abilitare il proprio account.



Con le nuove regole i *social network* hanno il dovere di vigilare su una specifica fascia d'età e questo dovrebbe ridurre l'abuso delle iscrizioni premature. Tuttavia, sono sempre più numerose le iscrizioni di minori di 14 anni ai *social* (*Facebook, Musical.ly, Snapchat, Instagram, WhatsApp...*) poiché, di fatto, è sufficiente fornire un'età errata in fase di registrazione per poter abilitare il proprio account.

Da qui la necessità che siano i **genitori a sorvegliare costantemente** sull'uso che i propri figli fanno degli strumenti informatici a loro disposizione e, se l'autorizzazione all'iscrizione ai *social* è stata concessa dai genitori prima dei 14 anni, a **monitorarne assiduamente l'utilizzo** da parte dei propri figli.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- A. **Culpa del bullo minore**
- B. **Culpa in vigilando e in educando dei genitori**
- C. **Culpa in vigilando e in educando della Scuola**


A. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente ma, se viene riconosciuto come "socialmente pericoloso", possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere e la competenza a determinare tale capacità è del giudice, che solitamente si avvale di consulenti professionali.

B. Per le responsabilità genitoriali si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e volere. Di tali atti non può, per legge, rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

C. L'art. 28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici"*.

Dal punto di vista civilistico trova applicazione quanto previsto dall'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

La presunzione di colpa può essere superata solo laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per evitare circostanze a rischio, come suggerito nelle indicazioni ministeriali e nella normativa di riferimento, **la scuola adotta misure preventive** atte a scongiurare situazioni anti-giuridiche



Principale normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015, aggiornate il 27 Ottobre 2017 e poi di nuovo nel 2021: “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre-Generazioni connesse) e coordinato dal MIUR. Nei testi, aggiornati via via negli anni, vengono fornite dalle indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, con indicazioni relative a procedure operative, modelli di prevenzione, protocolli di intervento, buone pratiche, strumenti utili e raccomandazioni.

Circolare Ministeriale dell’11 luglio 2024 “Disposizione in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel I ciclo d’istruzione a.s. 2024/2025” che impone il divieto totale dell’utilizzo dei cellulari a scuola, anche per finalità educative. Tale decisione segue alla pubblicazione ai numerosi studi riportati nel rapporto OCSE Pisa 2022, secondo i quali emerge che:

«...l’uso continuo, spesso senza limiti, dei telefono cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l’altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico, di adattabilità...» oltre a favorire l’isolamento sociale volontario (fenomeno hikikomori).


Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

La Legge 29 maggio 2017 n.71 e la Legge 17 maggio 2024

Il Parlamento ha dato il via libera alle disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo con la pubblicazione nella **Gazzetta del 3 giugno 2017** della **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*. Tali disposizioni sono state poi integrate dalle **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo del 2021** e



dalla nuova **Legge del 17 maggio 2024 n. 70** che estende la validità della normativa anche al bullismo.

Come si legge nell'Art.1, comma I della Legge n. 70/2024:


«La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso».

• **Ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo e un team per le emergenze. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.

«Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'[articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 maggio 1935, n. 835](#)»;

• **Oscureamento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore (Art. 2).

• **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento



prevista in materia di stalking (**art. 612- bis c.p.**). In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età (Art. 7).

- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno (Art. 3).

PARTE II

LE AZIONI DELLA SCUOLA

La scuola si impegna a creare un team specializzato per la gestione dei casi, formato da 4 persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, tra cui: insegnanti con competenze trasversali e figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogo).


Il team si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico, svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione dei casi, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni:

- la prevenzione
- la collaborazione con l'esterno
- l'intervento nei casi accertati: misure correttive e sanzioni

La prevenzione

Le sollecitazioni che arrivano dalle scienze pedagogiche ed educative puntano l'accento sulla prevenzione come migliore strumento per scongiurare l'instaurarsi di situazioni di criticità. Al fine di raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti sono chiamati a prepararsi, informarsi, acquisire conoscenze e competenze



specifiche sull'argomento, per essere in grado di cogliere e interpretare i segnali di sofferenza manifestati dagli alunni.

A tale scopo la scuola promuove **attività formative ed informative** rivolte ai docenti e ai genitori, oltre che agli studenti stessi, anche in collaborazione con Enti e professionisti esterni.


Per verificare o captare segnali di disagio, i docenti possono proporre attività di gruppo o far svolgere alla classe attività strategiche che invitino gli studenti a parlare di sé e delle relazioni (tematiche relative all'amicizia, ai rapporti con i coetanei, alla scuola, alle attività del tempo libero...).

La scuola promuove la **formazione dei docenti** sulle tematiche in oggetto per acuire la capacità di captare i sintomi derivanti da una sofferenza dovuta al bullismo/ cyberbullismo. I principali sintomi per le vittime sono riassumibili nel seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato
- Sentimenti di tristezza e solitudine
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)
- Paure, fobie, incubi
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc)
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata
- Depressione, attacchi d'ansia
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet)
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico)

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola



- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

La scuola è inoltre impegnata attivamente nella collaborazione con un team di psicologi curano lo sportello di ascolto psicologico, corollario fondamentale di quanto sinora detto, per poter favorire il benessere psicologico dei propri studenti.

Sicurezza informatica

Un primo tipo di prevenzione riguarda l'attenzione della scuola alla sicurezza informatica; l'istituto è impegnato a **disciplinare scrupolosamente gli accessi al web** ed è richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al **divieto di uso dei cellulari a scuola**.

Famiglie ed alunni sono chiamati direttamente a conoscere e rispettare quanto riportato nel *Regolamento d'istituto* mediante sottoscrizione del *Patto di Corresponsabilità educativa*.


Interventi educativi

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti-bullismo/cyberbullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.

Gli interventi di tipo preventivo-educativo includono:

- l'istituzione di una o più **giornate antibullismo e cyberbullismo** a cui partecipa l'intero Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati e organizzando incontri per accrescere la consapevolezza degli studenti e delle famiglie sull'argomento. Alcune ricorrenze su queste tematiche sono quelle della *Giornata della Gentilezza* e *Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo*.
- l'**educazione trasversale all'inclusione**, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la promozione di **progetti** dedicati all'argomento con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la messa a disposizione di un'**apposita modulistica** cartacea mediante la quale gli studenti possono segnalare eventuali episodi;
- la creazione di un **indirizzo e-mail istituzionale** a cui docenti e famiglie possono scrivere per segnalare episodi a rischio;
- Altre iniziative proposte dal Collegio dei docenti o dai singoli Consigli di classe.

Per gli studenti di tutte le classi di scuola secondaria (e in futuro per le classi 4° e 5° di scuola primaria) sono previsti incontri specifici di informazione e sensibilizzazione con la Polizia Postale



La collaborazione con l'esterno

La scuola si impegna a **coinvolgere la comunità educante**, le associazioni e gli Enti del territorio al fine di collaborare proficuamente ed in maniera capillare alla diffusione di *Policy* e azioni pratiche condivise attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, Asl di zona, Tribunale dei minori, associazioni del territorio e/o nazionali, organizzando incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità nel contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati al loro utilizzo improprio, e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- istituzione, nel limite delle risorse disponibili, di uno sportello d'ascolto psicologico per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti sul fronte educativo, pedagogico e didattico;
- incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni circa le possibilità di intervento e favorire la stretta collaborazione con la scuola nelle azioni di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo *questo anno scolastico 25-26 nell'ambito del progetto PNRR DM 19 non perdiamoci di vista è stato realizzato il Caffè dei genitori, crescere insieme nell'era digitale*


A tal proposito appare doveroso sottolineare quanto sia importante la condivisione, tra le figure adulte, di **prassi comuni** nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa quella riguardante l'uso dei gruppi WhatsApp della classe. I genitori dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare durante le loro navigazioni in internet o sull'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda).

La necessaria collaborazione tra scuola e famiglie dovrà puntare ad aumentare la consapevolezza degli studenti sulla possibile sofferenza derivante da condotte di prevaricazione e da azioni e comunicazioni improprie attraverso l'uso di chat on line, messaggistica e condivisione di materiale fotografico e video.

Le famiglie, informate delle loro responsabilità e delle conseguenze, anche legali, del comportamento dei propri figli, dovranno essere attente ad esercitare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tali azioni di vigilanza.

L'INTERVENTO NEI CASI RICONOSCIUTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

La scuola ha provveduto ad integrare il *Regolamento d'Istituto* con specifiche voci relative a comportamenti



riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e a prevedere sanzioni disciplinari per gli episodi di mancato rispetto di tali regole, anche alla luce del DPR 135 dell' 8 agosto 2025 che novella lo Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Il *Regolamento*, i cui contenuti sono condivisi e approvati dal Consiglio d'Istituto, è un documento fondamentale della scuola che le famiglie sono tenute a conoscere, come esplicitato nel *Patto di corresponsabilità educativa* sottoscritto dai genitori all'inizio di ogni anno scolastico.


I provvedimenti disciplinari hanno lo scopo di **rieducare lo studente**, accrescendone la consapevolezza e supportandone il recupero. Il bullo/ cyberbullo, infatti, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata e deve essere aiutato a comprendere le conseguenze dei suoi gesti ai danni della vittima, mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/ cyberbullo esprime a sua volta stati di fragilità, quali malessere, immaturità, insicurezza, scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, che sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo e collaborativo con la scuola, astenendosi da reazioni inopportune che possono risultare addirittura dannose: risposte spropositate o, al contrario, tendenza a difendere i propri figli in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".

Non è raro incorrere in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che gli atti di bullismo siano parte ineludibile del processo di crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di difendersi o, addirittura perché "se l'è andata a cercare", sono atteggiamenti dannosi. Esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto: se per un ragazzo entrare nel profilo *Facebook* di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è un furto di identità.

Nel *Regolamento di disciplina* degli alunni di scuola secondaria di primo grado si fa riferimento all'uso improprio del cellulare e di altri dispositivi elettronici, unitamente agli interventi di tipo sanzionatorio proposti, alla sintesi delle procedure e degli organi competenti.

Il riferimento diretto a condotte classificabili come bullismo e cyberbullismo, riportati sotto la voce "*Rispettare la scuola intesa come persone, ambienti e attrezzature, assumendo un comportamento educato e corretto*" e "*Rispettare la scuola intesa come persone, ambienti assumendo un comportamento educato e corretto anche in ambienti digitali*" Le sanzioni previste variano in base alla gravità del singolo caso, e possono comprendere: nota disciplinare sul R. E., convocazione della famiglia, eventuale percorso educativo, per un periodo da 1 a 15 giorni (sospensione come da *D. P. R. 249/98*). Nei casi ritenuti più gravi dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico, in caso di recidiva o di episodio di rilevanza penale, eventuale segnalazione ai Servizi Sociali con comunicazione alle Autorità giudiziarie.

Le procedure scolastiche



La scuola, sulla base di quanto espresso nelle *Linee di orientamento ministeriali*, consapevole del proprio ruolo nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ha messo a punto un protocollo di intervento, costituito da più fasi, ciascuna delle quali propedeutica alle successive. L'intervento, che ha scopi pedagogici e educativi, viene svolto in ogni suo momento nel rispetto delle singole individualità e tenendo debitamente in considerazione la sensibilità di ognuno degli studenti coinvolti e le specifiche fragilità emergenti durante il percorso di analisi. Non vi è presunzione di colpa fino ad accertamento avvenuto: a seguito di segnalazione è importante capire come si siano effettivamente svolti i fatti e se esistano o meno le condizioni perché essi siano effettivamente configurabili come bullismo/cyberbullismo.

Le varie fasi sono riassumibili nel seguente modo:

- 1° fase: la segnalazione
- 2° fase: analisi e valutazione
- 3° fase: risultati sui fatti oggetto di indagine
- 4° fase: azioni e provvedimenti
- 5° fase: percorso educativo e monitoraggio

Fase 1: la segnalazione


Alla segnalazione di un fatto che comporta il rischio di bullismo o cyberbullismo la scuola è chiamata ad intervenire, avviando il protocollo di intervento e prendendo i provvedimenti che ritiene opportuni per favorire l'estinzione degli eventuali comportamenti problematici.

Le segnalazioni sono soggette ad una prima analisi che mira ad accertare la presenza delle specifiche condizioni di rischio; solo in presenza di specifici presupposti è lecito sospettare l'effettiva emersione di dinamiche relazionali disfunzionali riconducibili al bullismo o al cyberbullismo. Non di rado, infatti, gli adolescenti si sentono vittime di bullismo anche di fronte a occasionali e singoli episodi spiacevoli o a problemi relativi a piccole conflittualità che possono crearsi all'interno della classe o tra classi differenti; quando tali episodi sono di lieve entità, o non si configurano come "a rischio", possono essere risolti mediante interventi educativi attuabili dai singoli Consigli di Classe.

È importante, invece, che la scuola e i docenti che vi operano, siano in grado di riconoscere quelle caratteristiche peculiari che fanno rientrare i fatti segnalati all'interno del fenomeno; di quali siano tali condizioni si è parlato nella prima parte del documento.

Per questo la scuola si impegna, a scopo preventivo, nel garantire interventi di tipo informativo e educativo nelle classi e a favorire ed incoraggiare l'opportuna formazione dei docenti su tali tematiche.

Per la segnalazione di un caso di vittimizzazione gli studenti potranno avvalersi di un apposito *Modulo di segnalazione*, che viene distribuito nelle classi e che può essere inoltrato inserendolo, una volta compilato, nelle apposite Box presenti in tutti i plessi scolastici dell'Istituto.



Per i genitori e i docenti è attiva, invece, una casella di posta elettronica dedicata:gestita dal team antibullismo della scuola.

Previa una prima valutazione della segnalazione iniziale, laddove emergano situazioni di rischio, si procede alla fase successiva.

Fase 2: analisi e valutazione

La fase di analisi e valutazione ha come finalità la **raccolta di informazioni** sui fatti segnalati: quando sono accaduti gli episodi, da quanto tempo si protraggono, in quali modalità si svolgono o si sono svolti, chi sono le persone coinvolte e quale ruolo abbia svolto ciascuna di esse.

È una fase delicata e si svolge attraverso interviste, colloqui, raccolta di dati funzionali alla ricostruzione delle dinamiche messe in atto; in tale fase sono coinvolti gli studenti interessati, singolarmente o in gruppo, i docenti coordinatori di classe, altri docenti e/o il personale scolastico che hanno eventualmente raccolto testimonianze o assistito ad episodi significativi.


A coadiuvare questa fase dell'intervento è il team per il bullismo e il cyberbullismo della scuola che, in collaborazione con i coordinatori di classe, si avvale, laddove ritenuto necessario o opportuno, della consulenza di uno psicologo

Per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie in questa fase sono stati predisposti due appositi modelli, il primo, la *Scheda di segnalazione alunni*, è dedicato agli studenti, il secondo, la *Scheda di segnalazione docenti/personale scolastico* è dedicato agli insegnanti e alle altre figure adulte che lavorano nella scuola. Entrambi i moduli sono utili per raccogliere le testimonianze e le informazioni necessarie ad analizzare le segnalazioni pervenute.

Laddove le testimonianze raccolte dovessero confermare i fatti con prove oggettive, portando all'emersione di un effettivo rischio di vittimizzazione, e dopo aver accertato le responsabilità del bullo e dei potenziali complici, vengono stabilite le decisioni da intraprendere. Le decisioni, poste in essere in base alla gravità dei fatti accaduti, vengono assunte tenendo presente, come ultima finalità, la necessità di assicurare il benessere emotivo e psicologico degli studenti coinvolti ed assumendo come priorità l'educazione alla cittadinanza e il diritto di tutti a coltivare una socialità sana ed appagante.

Fase 3: condivisione dei risultati

Il team antibullismo documenterà l'intero percorso di analisi all'interno di un documento specificamente predisposto, la *Scheda di valutazione approfondita*, in cui saranno riassunti i fatti segnalati, le prove emerse, i ruoli assunti dalle persone coinvolte e le responsabilità di ognuno, le testimonianze raccolte nelle *Schede di segnalazione* redatte da studenti e personale scolastico, e le fasi del percorso di intervento.



In base alle informazioni acquisite e all'analisi condotta, verranno valutate la gravità della sintomatologia della vittima e del bullo, anche in relazione alle caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia. A questo punto sarà possibile identificare la gravità /intensità dell'episodio ed il livello di priorità dell'intervento, come di seguito riportato:

- **Codice verde:** livello di rischio moderato
- **Codice giallo:** livello sistematico di bullismo e vittimizzazione
- **Codice rosso:** livello di urgenza

Al termine del percorso di analisi il team antibullismo condividerà il report con i Consigli di Classe e supporterà i docenti nelle decisioni da intraprendere nelle fasi successive dell'intervento.


Fase 4: Azioni e provvedimenti

In base alla gravità dei fatti accaduti e al livello di rischio identificato, i Consigli di Classe, supportati dalla team antibullismo e dalla Dirigente Scolastica, sceglieranno le azioni da intraprendere con gli alunni coinvolti.

Le decisioni in merito agli interventi da mettere in atto e alle decisioni da assumere per poter conseguire tali scopi saranno prese dai singoli Consigli di Classe che, in tale compito verranno supportati dalla referente per il bullismo della scuola.

Un'idea di massima delle azioni che è opportuno intraprende sulla base dei livelli di gravità individuati sono riassunte nella tabella che segue; ovviamente le decisioni a riguardo possono subire di volta in volta delle variazioni, a seconda delle specificità del singolo caso.

CODICE VERDE	Livello di rischio moderato	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico di classe</p> <p>Avviso telefonico o convocazione delle famiglie</p> <p>Relazione informativa al Team antibullismo</p>
CODICE GIALLO	Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione	<p>Eventuale monitoraggio a breve/lungo termine.</p> <p>Eventuale percorso educativo con attività a beneficio della comunità e finalizzate al recupero dell'alunno (a seconda della gravità dell'evento)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lettera di scuse da parte del bullo ● Compito di realtà sulla tematica rilevata ● Approfondimento etica in rete/cittadinanza digitale <p>Sanzione da 1 a 15 giorni (a seconda della gravità del danno provocato e delle conseguenze da esso determinate), secondo le modalità previste dal regolamento</p>



CODICE ROSSO	Livello di urgenza	Per un periodo superiore ai 15 giorni la scuola, in coordinamento con la famiglia, avvia un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione Verificata la <u>gravità dell'infrazione</u> , ove si rilevi il profilarsi di un reato , si rinvia all' <u>autorità competente</u> in base alla normativa vigente.
---------------------	--------------------	--

Le azioni intraprese vengono riportate nella *Scheda di valutazione approfondita* redatta dal team per il bullismo della scuola in collaborazione con i docenti delle classi coinvolte e sotto la supervisione della Dirigente Scolastica.

Fase 5. Monitoraggio

A seguito delle azioni intraprese sarà necessario monitorarne gli effetti sul breve e sul lungo termine. Nella fase di monitoraggio sono coinvolte sia la scuola che le famiglie con le quali, dopo essere state informate dai docenti, si provvederà a concordare strategie di intervento condivise.

Il monitoraggio si comporrà di due fasi fondamentali: la prima prevede un monitoraggio a breve termine, teso a valutare gli effetti positivi delle azioni intraprese e la cessazione degli episodi. La seconda fase consisterà invece in un monitoraggio a lungo termine, che può durare anche fino alla fine dell'anno scolastico, teso ad accertare la stabilizzazione dei risultati ottenuti.

Nella fase di monitoraggio tutti gli adulti coinvolti contribuiranno al consolidamento del percorso educativo con i singoli studenti, nelle classi o tra i gruppi di studenti: verrà prestata particolare attenzione alle manifestazioni di malessere o disagio degli alunni, agli effetti dell'intervento sul ristabilirsi di condizioni di serenità, sia della vittima che del bullo.

Gli esiti del monitoraggio verranno successivamente riportati nell'ultima pagina della *Scheda di valutazione approfondita*.





Tabella riassuntiva del protocollo d'intervento nei casi accertati

FASI	IN COSA CONSISTE	SOGGETTI COINVOLTI	MODULI UTILIZZATI
1	Segnalazione	Vittima o testimoni	<ul style="list-style-type: none"> Modulo di segnalazione
2	Analisi e valutazione	<p><u>Soggetti responsabili:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dirigente Scolastico Docenti del CdC <p><u>Altri soggetti coinvolti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> famiglie Team antibullismo Psicologo che collabora con la scuola (se possibile e necessario) 	<ul style="list-style-type: none"> Schede segnalazione alunni Schede segnalazione docenti/personale scolastico Scheda valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)
3	Condivisione risultati dell'analisi	<p><u>Soggetti responsabili:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dirigente Scolastico Team antibullismo <p><u>Altri soggetti coinvolti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Docenti del CdC Psicologo che collabora con la scuola (se possibile e necessario) 	<ul style="list-style-type: none"> Scheda di valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)
4	Azioni e provvedimenti	<p><u>Soggetti responsabili:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dirigente Scolastico Docenti del CdC <p><u>Altri soggetti coinvolti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Team antibullismo Famiglie Psicologo che collabora con la scuola (se possibile e necessario) 	<ul style="list-style-type: none"> Scheda di valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)

LC. 1^a "DON BOSCO MELLONI"



Presidenza Corso Garibaldi, 142 - Portici (NA) Tel. 081/6126943
Via Roma, 32 - Portici (NA) Tel. 081/2158651
Cod. Fiscale: 95169940632 Cod. Istituto NAIC8CA00L
e-mail: NAIC8CA00L@ISTRUZIONE.IT
Postacertificata: NAIC8CA00L@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.ic1donboscomelloni.it



5	Monitoraggio	<u>Soggetti responsabili:</u> <ul style="list-style-type: none">● Dirigente Scolastico● Docenti del CdC● Famiglie	I cui esiti andranno riportati nella <i>Scheda di valutazione approfondita</i> .
---	---------------------	---	--

TEAM ANTIBULLISMO E CYBERBULLISMO

Scuola dell'Infanzia DE MARTINO Francesca
Scuola primaria COZZOLINO Emiliana PIGNALOSA Angela
Scuola secondaria IMPROTA Annamaria

allegati
MODELLO SEGNALAZIONE ALUNNO/DOCENTE
SCHEDE Osservazione DOCENTE